



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PAPANIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2011

Istituzione dell'Ordine professionale nazionale dei pedagogisti
e del relativo elenco professionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge ha come obiettivo di fornire il riconoscimento pubblico del pedagista e consente di colmare un vuoto normativo a livello nazionale che attualmente non garantisce alla società e ai cittadini di avere le prestazioni professionali specializzate per il trattamento dei problemi educativi, in quanto questi ultimi vengono spesso trattati da altre figure professionali del sociale che, nell'ambito del loro *iter* formativo, non acquisiscono le dovute competenze pedagogiche.

È diventato ormai improcrastinabile porre l'accento sulla persona e sulla centralità della promozione delle risorse umane, della partecipazione, della lotta al disagio e all'emergenza; e per far ciò è necessario mettere in risalto l'importanza di un'adeguata azione educativa preventiva, nonché di interventi specialistici di natura socio-pedagogica in molteplici campi e settori: da quelli relativi all'educazione extrascolastica dell'infanzia e dell'adolescenza, agli interventi di consulenza ed orientamento di giovani e adulti per l'assunzione di ruoli familiari, professionali e sociali, a quelli del tempo libero e dell'inserimento sociale.

Attraverso il riconoscimento e la regolamentazione delle figure professionali operanti in campo pedagogico si può favorire la modifica del sistema educativo-formativo da cui dipende la riuscita della trasformazione istituzionale, la crescita culturale «internazionale» della collettività e la formazione delle future professionalità da impiegare nel mercato del lavoro.

Il pedagista, in quanto specialista dell'educazione, rileva sistematicamente da una parte i bisogni e le risorse proprie dell'ente di appartenenza e quelle disponibili nel terri-

torio al fine di attuare gli interventi, e dall'altra soddisfa i bisogni educativi presenti nella popolazione, sia che vengano espressi in forma di domanda esplicita che di domande latenti o come bisogno insorgente anche mediante attività di trattamento abilitativo o riabilitativo.

Il pedagista assolve, inoltre, il compito di fornire alle famiglie l'assistenza educativa specialistica e la consulenza psico-pedagogica sia per quanto concerne i problemi familiari e di educazione dei figli che per quanto riguarda problemi legati a stati di svantaggio od abbandono dei figli, ad adozioni o ad affidi.

In relazione alle attività di orientamento scolastico e professionale, il pedagista rileva da una parte le attitudini degli allievi attraverso lo studio e l'osservazione delle abitudini educative e dall'altra organizza un osservatorio professionale attraverso cui fornisce gli aiuti nella preparazione personale e nelle scelte dell'attività lavorativa.

Il panorama dei bisogni educativi e delle relative modalità di intervento risulta articolato e complesso nel territorio e rende necessaria un'azione educativa e preventiva, efficace e capillare, condotta direttamente negli ambiti e nei settori interessati.

Tali esigenze, in parte trascurate, sono state assunte in questi anni da una varietà di servizi che rientrano nelle competenze dei Ministeri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli enti locali e delle Aziende sanitarie locali o che fanno capo al terzo settore.

Ed è proprio per far fronte alla crescente domanda di educazione che le istituzioni pubbliche e private si sono avvalse di personale con competenze pedagogiche. A causa

dell'assenza di *standard*, però, gli enti hanno definito tale personale con variegate denominazioni ed hanno attribuito allo stesso funzioni diversificate allo specifico professionale generando confusione soprattutto sui requisiti di base necessari per l'accesso alla professione.

Da qui la necessità primaria di creare un linguaggio comune per riflettere sia sui contenuti professionali che sulle modalità operative relative alla professione del pedagogo e definire e promuovere questa figura nei seguenti campi professionali:

a) attività di prevenzione, di diagnosi, di attività di assistenza e di trattamento, abilitativo e riabilitativo in ambito educativo e pedagogico rivolte alle persone, alle famiglie, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;

b) attività di consulenza tecnico-scientifica sugli indirizzi e le modalità gestionali proprie del settore socio-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale, rieducativo, culturale e scolastico;

c) attività di orientamento scolastico e professionale;

d) attività di assistenza educativa e consulenza psico-pedagogica alle famiglie e alle

istituzioni, soprattutto in relazione ai problemi familiari, all'educazione dei figli, a stati di abbandono, adozioni, tutela e affidamento di minori e alle problematiche dell'affidamento;

e) attività di progettazione, coordinamento e direzione di progetti di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale nell'ambito dei settori socio-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale, rieducativo, culturale ed aziendale;

f) formulazione di progetti che prendano in considerazione gli stati di disagio, in particolare dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti ed emarginati sociali;

g) attività di progettazione e coordinamento metodologico e didattico in ambito educativo, rieducativo e scolastico;

h) attività di progettazione, sperimentazione, ricerca, didattica, formazione e verifica nello specifico ambito professionale.

Il riconoscimento della professionalità del pedagogo contribuisce a valorizzarne il ruolo e la funzione all'interno della società e comporta il controllo dell'esercizio esclusivo dell'attività professionale nei confronti del cittadino e delle istituzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Ordine professionale nazionale dei pedagogisti)

1. È istituito l'Ordine professionale nazionale dei pedagogisti.

2. Agli iscritti all'elenco professionale dei pedagogisti si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 2.

(Definizione della professione di pedagogista)

1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi e della formazione in possesso di specifica laurea almeno quadriennale.

2. L'esercizio della professione di pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, la valutazione ed il trattamento abilitativo e riabilitativo dei disagi manifestati dal bambino e dell'adulto nei processi di apprendimento. Il pedagogista opera, altresì, per la progettazione, gestione e verifica di interventi in campo educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo e alla comunità in generale.

3. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica in particolare nei comparti educativo, sociale, sanitario e penitenziario, nonché attività di orientamento

scolastico e professionale, di attività di promozione culturale, anche attraverso l'organizzazione d'iniziative tecnico-scientifiche, la produzione e diffusione di pubblicazioni, l'allestimento la consulenza e l'aggiornamento di siti specialistici e lo svolgimento di consulenze *on-line*.

4. Il pedagogo svolge, altresì, attività didattica, di ricerca e sperimentazione nello specifico ambito professionale.

Art. 3.

(Requisiti per l'esercizio della professione di pedagogo)

1. Per esercitare la professione di pedagogo è necessario avere conseguito l'abilitazione in pedagogia dopo avere superato un apposito esame orale ed essere iscritti nell'elenco professionale di cui all'articolo 6.

2. Sono ammessi all'esame di cui al comma 1 tutti i cittadini che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze pedagogiche o in scienze dell'educazione, anche nel secondo livello, o classi di concorso equipollenti.

Art. 4.

(Istituzione dell'Ordine professionale dei pedagogisti)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni rappresentative della categoria, vengono emanate, dal Presidente del Consiglio dei Ministri le norme per l'istituzione dell'Ordine professionale dei pedagogisti, assicurando che esso abbia un'articolazione su base regionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate le condizioni per l'ammissione all'elenco da parte di interessati, l'ordinamento interno dell'elenco e le norme neces-

sarie per la prima applicazione della presente legge.

3. I pedagogisti della marginalità e della disabilità possono, altresì, far parte dell'elenco speciale dei pedagogisti della marginalità e della disabilità.

Art. 5.

(Equipollenza di titoli)

1. Possono partecipare all'esame di abilitazione di cui all'articolo 3, ai fini dell'iscrizione all'elenco, i possessori di titoli accademici in pedagogia e/o in scienze dell'educazione, di durata, complessiva, quinquennale, conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in pedagogia o in scienze dell'educazione nelle università italiane.

Art. 6.

(Condizioni per l'iscrizione all'elenco professionale dei pedagogisti e all'elenco speciale dei pedagogisti delle marginalità e della disabilità)

1. Per essere iscritti all'elenco professionale dei pedagogisti di cui all'articolo 3 è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale viga in materia la condizione di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione.

2. Per essere iscritti all'elenco professionale dei pedagogisti della marginalità e della disabilità di cui all'articolo 4, comma 3, è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale viga in materia la condizione di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione;

c) avere conseguito la laurea specialistica in pedagogista della marginalità e della disabilità. L'iscrizione a questo elenco determina l'ottenimento dei benefici d'abilitazione per l'accesso all'insegnamento per i ragazzi portatori di *handicap*.

Art. 7.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'elenco degli aventi diritto all'iscrizione.

2. L'iscrizione all'elenco è consentita previa domanda da presentare entro due mesi dalla nomina del commissario di cui al comma 1:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori confermati, ai professori a contratto e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche;

b) a coloro che ricoprono od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche o private riconosciute, con attività di servizio attinente alla pedagogia e all'edu-

cazione, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea in pedagogia o in scienze dell'educazione e che abbiano superato un pubblico concorso ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;

c) ai laureati in scienze pedagogiche o in scienze dell'educazione o in possesso di altre lauree affini che da almeno cinque anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alle funzioni di pedagogo con enti, istituzioni o imprese pubbliche;

d) ai laureati in scienze pedagogiche o in scienze dell'educazione o in possesso di altre lauree che da almeno tre anni svolgano attività pubblicistica in riviste di settore solo a carattere nazionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge è tenuta una sessione speciale di esami per titoli alla quale sono ammessi:

a) coloro che, in possesso di diploma di laurea in scienze pedagogiche o in scienze dell'educazione, ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica per almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con la qualifica di pedagogo, o che prestino o abbiano prestato attività che formano l'oggetto delle professioni di pedagogo;

b) coloro che, in possesso di diploma di laurea in scienze pedagogiche o scienze dell'educazione, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad albi o elenchi interni della professione di pedagogo istituiti da associazioni nazionali rappresentative della categoria;

c) coloro che, in possesso di titoli accademici in scienze pedagogiche o scienze dell'educazione conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, documentino di aver svolto per almeno due anni le attività

che formano l'oggetto delle professioni di pedagogista;

d) coloro che, in possesso di diplomi di laurea diversi da quello in scienze pedagogiche o scienze dell'educazione, documentino di aver svolto dopo la laurea, per almeno tre anni, attività che formano l'oggetto delle professioni di pedagogista, anche di carattere pubblicistico o di docente.

Art. 8.

(Norma finanziaria)

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 300.000 per il 2011 e in euro 400.000 per gli anni successivi.

